

iscritti diritti di copia
di Euro
mediante apposizione di marche
in unico esemplare sull'originale
Torino il 28/9/09 Il Cancelliere



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'appello di Torino, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

- 1) dr. Mario Griffey - Presidente
- 2) " Angelo Converso - Consigliere
- 3) " Felice Manna - Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al n.118/07 R.G.A.C., promossa da:

████████████████████ (████████████████████), in persona del vice presidente del consiglio d'amministrazione, ██████████, elettivamente domiciliato in Torino, presso lo studio degli avv. ██████████

1) che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce alla copia dell'atto i citazione di primo grado -

APPELLANTE

CONTRO

2) ██████████ e ██████████ elettivamente domiciliate in Torino, presso lo studio degli avv. L. Monacis e S. Zuccarello che le rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di risposta -

APPELLATE

CONCLUSIONI

1207


Ap 118/07

Crow 1771/09

Rep CV 2585/09

15 SET 2009

oggetto:
diritto
societario



IL CASO.it





APPELLANTE: voglia l'Ecc.ma Corte, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le declaratorie del caso, in riforma della sentenza n.7798 del 2005 del Tribunale di Torino qui impugnata, respingere la domanda svolta dalle attrici sir.re [redacted] e [redacted] in quanto inammissibile e/o infondata, e per l'effetto condannare le medesime appellata alla restituzione dell'importo di € 58.083,04 (di cui € 52.728,07 a titolo di somma capitale liquidata in sentenza) pagato dalla società conchiudente in favore delle stesse, in data 9.2.2006, in forza dell'esecutività della sentenza ora impugnata, oltre interessi legali maturati dal 9.2.2006 (data di pagamento della conchiudente) alla data del saldo, ovvero in subordine, alla restituzione del diverso e minore importo, accertato in causa e ritenuto di giustizia, oltre interessi legali al saldo. Con vittoria di spese ed onorari di ambedue i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA. Dichiaro di non accettare il contraddittorio su domande nuove.

IL CASO.it

APPELLATE: voglia l'Ecc.ma Corte, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via pregiudiziale di rito, dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda di accertamento del preteso concorso colposo delle appellate (ai sensi dell'art.1227 c.c.) e conseguente riduzione del quantum dovuto dalla Banca in forza dell'impugnata sentenza del Tribunale di Torino n.7798/05, proposta dalla [redacted] s.p.a., corrente in [redacted] in persona del C.d.A. sig. [redacted] e ciò in quanto domanda nuova proposta in appello; nel merito, respingere l'appello proposto dalla [redacted] Banca s.p.a. con sede sociale in [redacted], in persona del Vice Presidente del Consiglio d'Amministrazione Signor [redacted]





avverso la sentenza del Tribunale di Torino n.7798/05 del 29.10.2005 – 5.12.2005 in quanto infondato e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza; in ogni caso, nella subordinata e denegata ipotesi che non dovesse essere ritenuta inammissibile e/o improcedibile, rigettare perché infondata la domanda di accertamento di concorso delle appellate e conseguente riduzione del *quantum* dovuto dalla Banca appellante in forza dell'impugnata sentenza del Tribunale di Torino del 29.10.2005 – 5.12.2005; con vittoria di spese e onorari di causa, oltre Iva e Cpa, e spese forfetarie di cui si chiede la distrazin in favore del procuratore antistatario. Dichiaro di non accettare il contraddittorio su domande nuove.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

ed convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Torino, la Banca s.p.a. per sentirla condannare al pagamento, previa dichiarazione di nullità, annullamento o risoluzione per inadempimento e conseguenti danni, della somma di € 50.000,00 che esse avevano investito tramite la ridetta Banca nell'acquisto di obbligazioni Cirio acquistate il 31.10.2000. A sostegno della domanda deducevano la mancata comunicazione della rischiosità dell'investimento e la circostanza che in precedenza esse avevano sempre effettuato investimenti a basso profilo di rischio.

IL CASO.it

La Banca nel resistere in giudizio deduceva di essersi limitata al proprio ruolo di intermediazione eseguendo gli ordini delle clienti con la dovuta diligenza, inclusa l'informazione specifica di rischi insiti nell'operazione. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda.



Con sentenza 5.12.2005 il Tribunale accoglieva la domanda sotto il profilo alternativo della responsabilità risarcitoria per la violazione dell'obbligo informativo di cui agli artt.28 e 29 Reg. Consob n.11522/98, inclusa l'omessa segnalazione dell'inadeguatezza dell'investimento.

Avverso detta sentenza la ~~XXXXXXXXXX~~ Banca s.p.a. (nuova denominazione della ~~XXXXXXXXXX~~ s.p.a.) proponeva appello, innanzi a questa Corte, con citazione notificata il 19.1.2007.

IL CASO.it

Resistevano le appellate.

La causa è stata riservata a sentenza sulle conclusioni di cui in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce che: a) la sentenza impugnata non dà conto, in relazione alla ritenuta violazione degli obblighi generici e specifici d'informazione circa il rischio dell'operazione d'investimento, che nell'ordine d'acquisto dei titoli per cui è causa, rubricato come "ordine di compravendita titoli obbligazionari ad elevato rischio", la signora ~~XXXXXXXXXX~~ aveva sottoscritto una dichiarazione (*"Dichiaro che mi è stato spiegato a sufficienza il contenuto di rischio e di aleatorietà del presente investimento e che o liberamente scelto di eseguire l'operazione. Si tratta di tipologie di investimento che comportano elevati rischi di oscillazione del loro valore"*) che erroneamente il giudice di primo grado ha ritenuto essere una sorta di clausola di stile.

Il Tribunale, inoltre, ha interpretato in maniera non corretta la deposizione del teste ~~XXXX~~, considerandola generica sol perché egli suggerì alla





~~Monteboni~~ di continuare sulla linea degli investimenti precedenti, così come in genere il teste era solido consigliare ai clienti della banca.

Da tutto quanto sopra risulta evidente che l'intermediario sconsigliò l'investimento (e ciò non può non aver valore anche ai fini del rispetto degli obblighi di cui all'art.29 Reg. Consob n.11522/98 e sull'avvertimento d'inadeguatezza dell'operazione) trattandosi di strumenti finanziari che non avevano l'affidabilità dei titoli di Stato. A fronte della richiesta della signora ~~Monteboni~~ di voler procedere all'acquisto dei titoli Cirio, di più elevato rendimento e rischio, l'intermediario inserì nell'ordine l'avvertimento scritto, e la cliente sottoscrivendo l'ordine richiese che l'operazione fosse ugualmente eseguita.

IL CASO.it

1.1. - Con il secondo, subordinato motivo, l'appellante sostiene che a) la sentenza di primo grado non ha considerato che era onere delle attrici dimostrare che se avessero avuto le informazioni di cui oggi lamentano la mancanza non si sarebbero risolte all'investimento; b) in ogni caso, poiché un'informazione sulla rischiosità dei titoli risulta comunque essere stata data, il giudice avrebbe dovuto rilevare d'ufficio un concorso causale nella produzione del danno, ai sensi dell'art.1227 c.c.

2. - I motivi d'impugnazione sono infondati.

Gli artt.28 e 29 del regolamento Consob n.11522/98 pongono a carico dell'intermediario due obblighi distinti, ma fra loro strettamente connessi.

L'art.28, 1° comma così recita: "Prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi



collegati, gli intermediari autorizzati devono: a) chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio. L'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo articolo 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore; b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all'Allegato n. 3".

IL CASO.it

L'art.29 prevede, poi: "1. Gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione. 2. Ai fini di cui al comma 1, gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all'articolo 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati. 3. Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute".

Tali obblighi, a loro volta, si coordinano con quello generale di assicurare l'ordinata e corretta prestazione dei servizi, mediante l'impiego di apposite





procedure interne, ai sensi dell'art.56, 2° comma lett. a) regolamento Consob n.11522/98.

Si tratta di obbligazioni che sebbene strettamente connesse fra loro, sono tuttavia oggetto di distinte previsioni e di diversificate modalità di osservanza che operano in positivo, attraverso prescrizioni di attività piuttosto che imposizioni di divieto, sicché l'osservanza dell'una non necessariamente assolve il rispetto dell'altra.

IL CASO.it

La tesi di parte appellata – secondo cui sarebbe stata comunque resa l'informazione della rischiosità generica e specifica dell'investimento, come dimostrerebbe la dichiarazione sottoscritta congiuntamente all'ordine e la deposizione del teste █████ – costituisce una semplificazione logico-giuridica che, ove accolta, legittimerebbe una sostanziale elusione dell'osservanza di cautele poste a protezione dell'investitore stesso.

In primo luogo, infatti, va osservato che la previsione di apposite procedure interne ha senso in quanto le stesse siano operative in ogni caso, il che è già argomento per ritenere che l'intermediario debba comunque verificare il profilo dell'investitore, pur in difetto della collaborazione di quest'ultimo, come si desume dal fatto che in rapporto alla verifica del requisito di adeguatezza dell'operazione l'intermediario si avvale, ai sensi del 2° comma dell'art.29 reg. Consob cit., non solo delle informazioni di cui all'art.28 (ovviamente se fornite), ma anche "di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati". Il coordinamento delle due norme appena citate conduce, pertanto, a ritenere che in occasione di ogni singola operazione d'acquisto l'intermediario debba tenere presente il profilo



dell'investitore che sia in grado di ricostruire sulla base dei dati in suo possesso.

2.1. - Nello specifico la dichiarazione sottoscritta dall'investitrice e contenuta nello stesso ordine d'acquisto delle obbligazioni, relativa all'acquisita consapevolezza dell'elevata rischiosità dell'investimento, non assolve l'obbligo d'informazione cui era tenuta la Banca [redacted], perché – assente (e comunque non provato dalla banca) ogni preventivo accertamento del profilo dell'investitore, essa si traduce in una formula che lungi dal presupporre un accertamento in positivo del nesso tra l'operazione stessa e il profilo del cliente effettivamente desunto dalla Banca – esprime la pura e semplice soppressione di tale necessaria e preventiva attività di protezione; e, conseguentemente, risponde solo alle esigenze di tutela dell'intermediario per il caso di future contestazioni.

IL CASO.it

Né migliore e più precisa informazione risulta essere stata fornita sulla base della deposizione del teste [redacted] dipendente della Banca appellante, il quale, alle rimostranze della [redacted] non soddisfatta del rendimento degli investimenti precedenti, consultò con la stessa cliente il "Sole 24 ore" alla ricerca di un titolo maggiormente redditizio; che "la scelta cadde sull'obbligazione Cirio"; che "all'epoca non vi era motivo per dubitare dell'affidabilità del titolo salvi ovviamente i rischi inerenti a titoli di questo genere diversi dai titoli del debito pubblico"; e che egli avrebbe comunque suggerito alla cliente di non discostarsi dai soliti investimenti.

Orbene, stando a tali affermazioni, provenienti da un teste non certo interessato a supportare le ragioni della parte attrice, resta accertato che



quest'ultima non solo non sconsigliò per iscritto l'operazione secondo la procedura imposta dall'art.29 Reg. Consob, ma addirittura contribuì alla formazione della scelta d'investimento pur conoscendone il carattere inadeguato per il profilo delle investitrici, per cui appare contraddittorio con la condotta assunta e comunque del tutto insufficiente rispetto allo scopo della normativa richiamata il generico consiglio di continuare con gli investimenti precedenti.

IL CASO.it

2.2. - Quanto, infine, alla prova del nesso causale e all'asserito concorso colposo delle investitrici, deve rilevarsi che a) l'onere, gravante sulla parte attrice in un'azione di risarcimento danni da inadempimento contrattuale, di provare il nesso eziologico tra inadempimento e danno è assolto dimostrando in positivo una delle condizioni del suo verificarsi, poiché in base al principio di equivalenza causale adeguata (artt.40 e 41, 1° comma c.p.) è causa di un evento ogni condizione ad esso esterna normalmente capace di produrlo, mentre non occorre anche la prova del fatto negativo esattamente opposto proprio perché i fatti negativi sono dimostrati attraverso la prova dei fatti positivi contrari che ad essi corrispondono; conseguentemente, fornita tale prova b) incombe sulla parte che deduce l'esistenza di cause concorrenti o sopravvenute darne la dimostrazione; nello specifico, c) il fatto che l'investimento sia stato effettuato nonostante l'incompletezza dell'informazione sul relativo rischio non implica affatto un concorso colposo dell'investitore, proprio perché questi non era in condizioni a causa della carente attività protettiva dell'intermediario, di comprendere il livello di alea connesso all'operazione.



3. - In conclusione l'appello è infondato e va respinto.
4. - Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'appellante.

P. Q. M.

La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e condanna la ~~_____~~ Banca s.p.a. al pagamento in favore di ~~_____~~ e di ~~_____~~ delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 6.25500, di cui 1.085,00 per diritti, 5.000,00 per onorari ed il reso per spese.

IL CASO.it

Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'appello di Torino, il 22.5.2009.

Il Presidente

dr. Mario Griffey

Il Consigliere estensore

dr. Felice Manna

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
Dot.ssa M.S. RUSCAZIO

DEPOSITATA nella Cancelleria della Corte
d'Appello di Torino li 15 SET 2009

IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
Dot.ssa M.S. RUSCAZIO

MINUTA DEPOSITATA in Cancelleria
in data 15/08/2009 u. Cancelliera